

Quotidiano

Enti Locali & Pa

[Stampa](#)[Chiudi](#)

09 Ago 2018

Compensi minimi per i commissari di gara, il Tar Lazio deciderà a fine maggio 2019

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Totale mancanza di copertura legislativa in materia di minimi tariffari per il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 febbraio 2018 (Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi). È con questa motivazione che il Tar Lazio, con l'ordinanza n. 4710/2018, ha disposto la misura cautelare della sospensione del provvedimento limitatamente alla fissazione delle tariffe minime dei compensi dei commissari di gara (si veda il Quotidiano degli enti locali del 6 agosto). Una battuta di arresto alla piena operatività dell'albo nazionale obbligatorio dei commissari, proprio all'indomani del comunicato del Presidente dell'Anacche ne ha dettato le istruzioni per l'iscrizione.

Il problema del compenso minimo

L'Asmel Consortile, centrale di committenza in house dei Comuni italiani, ha adito il Tar per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto Mit, per violazione di legge, rilevando l'eccesso di delega nell'operato del ministero, «laddove non si è limitato a prevedere un compenso massimo ma ha previsto anche un compenso minimo», posto come limite inderogabile al di sotto del quale non è possibile scendere. L'eccesso di delega contrasta con il principio costituzionalmente garantito della cosiddetta «riserva di legge», prevista dall'articolo 23 della Costituzione, che attribuisce alla sola legge (e agli atti ad essa equiparati) la disciplina di una data materia, impedendo che fonti di rango inferiore possano intervenire nella regolamentazione.

La tabella allegata al decreto prevede tre tipologie di appalti, per ognuna delle quali sono previste tre fasce di compenso per i commissari esterni, che variano da un minimo a un massimo, a

seconda dell'importo della gara, e fissa in 3.000 euro la base minima del compenso, incrementata del 5% per il Presidente.

La decisione

I giudici capitolini hanno riconosciuto le difficoltà che una tale previsione può provocare, soprattutto nei piccoli Comuni, dove, a gare spesso di importi di gran lunga inferiore a quelli previsti negli scaglioni minimi della tabella, l'incidenza del costo della commissione è pari almeno a 9.150,00 euro, senza contare i rimborsi spese, da determinare secondo i regolamenti propri delle stazioni appaltanti. Questo meccanismo, secondo la ricorrente, determina «l'impossibilità di procedere, in un equilibrio ragionevole tra valore della procedura e compensi da attribuire ai commissari», non trovando detti importi capienza nel quadro economico delle spese.

Il Tar, riservandosi di decidere nel merito all'udienza pubblica del 29 maggio 2019, ha sospeso immediatamente l'efficacia del decreto limitatamente alla fissazione di tariffe minime. Fino a quella data la determinazione delle stesse è rimessa alla volontà della stazione appaltante. L'intento del legislatore, che nell'articolo 77, comma 10, del codice ha concesso delega al Mit al solo fine di prevedere un compenso massimo, è quello di contenere gli esborsi dovuti per le commissioni giudicatrici nell'ottica del generale risparmio della spesa pubblica. L'individuazione anche degli importi minimi contrasta con il tenore letterale della norma primaria, che fissa i confini dell'attribuzione e persegue un fine diverso, trattandosi di previsione esclusivamente nell'interesse dei soggetti che svolgono le funzioni di commissario, e integrando, in tal modo, il vizio di eccesso di potere anche sotto il profilo dello sviamento del fine.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved